

*Allegato 1*

**UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE TOSCANA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013**

**REGOLAMENTO (CE) 1698/2005**

**Bando misura 122**

**Migliore valorizzazione economica delle foreste**

**Novembre 2011**

**Indice:**

1. Denominazione, codice e obiettivi della misura
2. Soggetti ammessi a presentare domanda e condizioni di accesso
3. Tipologie di investimento ammissibili
4. Tipologie di spesa ammissibili
5. Localizzazione dell'investimento
6. Dimensione dell'intervento
7. Impegni e riduzioni
8. Tassi e importi dei contributi
9. La domanda di aiuto
10. Documentazione da presentare al momento della domanda di pagamento
11. Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale

**Allegati**

### **1. Denominazione, codice e obiettivi della misura**

Denominazione: Migliore valorizzazione economica delle foreste (Art.20,b.ii/art. 27 Reg. (CE) 1698/2005).

Codice della misura: 122

Obiettivi: con questa misura si intende accrescere il valore economico delle foreste con l'obiettivo di "consolidare e sviluppare le aziende sul territorio e sui mercati mediante la promozione e la diffusione dell'innovazione e l'aumento della competitività". La misura, inoltre, concorre anche al perseguimento dell'obiettivo specifico di "rafforzare le filiere produttive agricole e forestali".

### **2. Soggetti ammessi a presentare domanda e condizioni di accesso**

In base a quanto stabilito nel PSR della Regione Toscana, al paragrafo 7 della scheda di misura sono ammessi a presentare domanda di aiuto e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti: proprietari, affittuari di terreni forestali di proprietà privata, Consorzi forestali costituiti ai sensi dell'art. 19 della L.R. 39/00 e s.m.i., Cooperative agro-forestali, imprese forestali, Comuni e loro associazioni.

In particolare possono presentare domanda di contributo tutte le persone fisiche o giuridiche di diritto privato, i Comuni e loro associazioni, le Comunità Montane, che hanno in possesso boschi di proprietà privata o di proprietà di Comuni e loro associazioni o di Comunità Montane.

Quanto sopra riportato deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto; inoltre deve essere posseduto e verificato prima dell'assegnazione (in questa fase la verifica va fatta con riferimento anche al momento della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti.

Nell'ambito della presente misura i fondi derivanti dall'OCM tabacco sono riservati esclusivamente ai tabacchicoltori od ai soggetti ad essi equiparati, così come definiti al paragrafo 2.10 "Destinazione dei fondi derivanti dall'OCM tabacco" dal Documento Attuativo Regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, Revisione 14 (approvato con DGR n. 685 del 19/07/2010, così come modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6/09/10, n. 992 del 22/11/2010, n. 78 del 21/02/2011, 259 del 18/04/2011, 523 del 27/06/2011, 647 del 25/7/2011, n. 888 del 24/10/2011, di seguito indicato come DAR) e con le modalità in esso riportate.

Tali soggetti, per poter presentare domanda di aiuto:

- i. devono possedere il fascicolo aziendale, costituito ai sensi del DPR 503/99, ed essere iscritti all'anagrafe regionale sul sistema informativo di Artea;
- ii. qualora il soggetto richiedente possieda una superficie accorpata superiore a 100 ettari, gli investimenti di cui alle tipologie da b) a f) del successivo paragrafo 3 "*Tipologie di investimento ammissibili*", devono basarsi su un Piano di gestione forestale relativo a tali superfici, o di un altro strumento di pianificazione forestale ad esso equivalente previsto dalla normativa regionale vigente;
- iii. devono dichiarare di essere consapevoli che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni previste al paragrafo 3.3.3.2.5 "*Acquisto e possesso di beni immobili*" del DAR;
- iv. devono dichiarare di essere consapevoli che, per essere ammessi al sostegno, devono essere in possesso dei requisiti di accesso relativi ai beneficiari di cui al paragrafo 2.1 ("Condizioni di accesso relative ai beneficiari") dell'Allegato al DAR e di seguito elencati:
  1. essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente;
  2. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (ad esclusione dei beneficiari di diritto pubblico);
  3. non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari. L'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o società semplice, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio (ad esclusione dei beneficiari di diritto pubblico);

4. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente (requisito non pertinente per le imprese agricole e per i beneficiari di diritto pubblico);
5. nel caso di soggetti di diritto privato, non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per gli investimenti oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nel presente bando;
6. nel caso di soggetti di diritto pubblico, non aver ottenuto altri finanziamenti comunitari (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per gli investimenti oggetto della domanda (i finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute, salvo se diversamente disposto dal presente bando).

Il possesso dei beni immobili di cui al precedente capoverso iii) deve essere verificato prima dell'atto di assegnazione (con riferimento esclusivo alla situazione di questo momento e non a quella della domanda di aiuto) e prima della liquidazione del saldo dei contributi. Al momento della presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario deve produrre titoli che garantiscano il possesso dei beni immobili in cui sono ricaduti gli investimenti per tutta la durata dei vincoli ex post previsti dal paragrafo 3.3.3.2.14 *"Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione"* del DAR e s.m.i., ad eccezione di quanto previsto dal successivo paragrafo 3.1 *"Ulteriori limitazioni ed esclusioni"*.

Limitatamente ai suddetti punti iv.5) e iv.6), il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, deve comunicare prima dell'emissione dell'atto di assegnazione a valere sul PSR di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di accesso di cui al precedente capoverso iv) punti 1 (limitatamente per l'inaffidabilità totale così come definita dal su citato paragrafo 2.1 *"Condizioni di accesso relative ai beneficiari"* dell'Allegato DAR), 2, 3, 4, 5, 6, devono essere posseduti, attestati (anche mediante dichiarazione sostitutiva) e verificati prima dell'assegnazione e prima del saldo degli aiuti.

I requisiti di accesso di cui al precedente capoverso iv) al punto 1 (limitatamente alle tipologie di "inaffidabilità parziale" così come definite dal su citato paragrafo 2.1 *"Condizioni di accesso relative ai beneficiari"* dell'Allegato DAR), devono essere posseduti, attestati (anche mediante dichiarazione sostitutiva) e verificati esclusivamente prima dell'assegnazione degli aiuti.

Inoltre, devono rispettare quanto previsto nei paragrafi successivi del presente bando e nel PSR della Toscana 2007/2013.

### **3. Tipologie di investimento ammissibili**

La misura intende sostenere la realizzazione a livello aziendale delle seguenti azioni o interventi di miglioramento delle foreste con finalità produttive:

#### **a. Redazione di piani di gestione forestale e piani dei tagli, ai sensi della Legge Regionale 39/00 e s.m.i. "Legge Forestale della Toscana"**

Sono ammissibili a contributo i costi per la redazione di Piani pluriennali di gestione o di Piani dei tagli di boschi di proprietà di privati (gestiti anche in forma consorziata) o di proprietà dei Comuni o di loro associazioni compreso quelli di proprietà di Comunità Montane (sono esclusi i terreni facenti parte del Patrimonio Regionale Agro-Forestale).

La redazione dei Piani deve rispettare quanto stabilito dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal vigente Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.), ai quali si rimanda.

Il saldo del contributo potrà essere erogato solo dopo l'approvazione del piano da parte degli organi competenti e tenendo presente che :

- non sono finanziabili modifiche a Piani in corso di validità tranne che nel caso di:
  - i. ampliamento della superficie oggetto del Piano dovuto all'acquisizione di nuove superfici. Il contributo è limitato solo alla quota di superficie in ampliamento;
  - ii. modifiche sostanziale delle previsioni di Piano, relative a terreni in essi già inseriti, che comportino l'esecuzione di interventi selvicolturali precedentemente non previsti e da eseguirsi nel corso del periodo dell'impegno comunitario di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 del DAR "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*" e s.m.i. Il contributo è limitato solo alla quota di superficie interessate dalle modifiche. Non sono ammissibili modifiche a Piani redatti usufruendo di altri finanziamenti pubblici concessi ai sensi della presente misura o del PSR 2000/2006;
- la redazione dei Piani è ammissibile, nei limiti e con le modalità di cui al successivo paragrafo 4 "*Tipologie di spesa ammissibili*", solo se legati al finanziamento di altri investimenti materiali ai sensi delle lettere b), c), d), e) del presente paragrafo e se la cantierabilità di quest'ultimi derivi da atti presistenti. Pertanto, la redazione dei Piani è finalizzata alla programmazione degli interventi aziendali per la piena valorizzazione ed efficacia dell'investimento realizzato.

***b. Acquisto macchine e attrezzature per le utilizzazioni forestali finalizzate ad una o più delle seguenti operazioni: taglio, allestimento, concentramento, esbosco, trasporto aziendale, primo condizionamento dei prodotti legnosi, compreso sramatura, scortecciatura e triturazione, segherie mobili, ecc.; Acquisto di altre macchine operatrici per l'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario quali: realizzazione e manutenzione di sistemazioni idraulico-forestali, viabilità forestale di servizio, vie di esbosco, ecc.***

Sono ammissibili a contributo, in funzione della superficie di bosco nelle disponibilità del richiedente, gli acquisti delle macchine ed attrezzature delle tipologie elencate nel successivo Allegato A), e finalizzate all'esecuzione delle operazioni di: taglio, allestimento, concentramento, esbosco, trasporto aziendale, primo condizionamento dei prodotti legnosi.

In particolare, le trattrici gommate agricole, per essere idonee ai lavori forestali e quindi ammissibili a contributo, devono avere gli adattamenti minimi riportati nell'Allegato B) al presente Bando, e le seguenti specifiche tecniche minimali:

- essere a doppia trazione;
- essere dotate di cabina o di telaio di sicurezza.

Inoltre, le trattrici gommate agricole di cui sopra, nel caso in cui sia previsto vengano utilizzate per il concentramento e/o l'esbosco a strascico con verricello di materiale legnoso, devono essere dotate di:

- zavorra anteriore completa;
- zavorra delle ruote anteriori.

**ANNOTAZIONI**

L'accesso ai benefici per l'acquisto di macchine ed attrezzature idonee ai lavori forestali è comunque vincolato alla disponibilità, sia in proprietà sia in base ad altri titoli di possesso validi indicati al paragrafo 3.3.3.2.5 "*Acquisto e possesso di beni immobili*" del DAR, delle superfici boscate minime evidenziate nell' Allegato A) al presente bando e indicate nella documentazione relativa alla domanda al fine di giustificarne l'acquisto.

Inoltre:

- i. le superfici sopra indicate possono essere calcolate tenendo presente tutte le superfici forestali (boschi così come definiti dai commi da 1 a 3 dell'art. 3 della L.R. 39/00 e s.m.i.) nella disponibilità del soggetto richiedente su tutto il territorio regionale e secondo quanto

previsto al successivo paragrafo 3.1 *“Ulteriori limitazioni ed esclusioni”* del presente bando. Non è possibile utilizzare le stesse superfici due volte, anche per domande diverse ancorché presentate ad Enti diversi, per giustificare l'acquisto di più macchine o attrezzature uguali o simili. Le stesse superfici, invece, possono essere utilizzate più volte per giustificare l'acquisto di macchine o attrezzature destinate a funzioni diverse pur se comprese nello stesso gruppo definito da *“Operazione/Superficie bosco”* di cui all'Allegato A);

ii. l'acquisto di più macchine operatrici o attrezzature simili o dello stesso tipo da parte di un unico richiedente può essere ammissibile solo in presenza di superfici forestali multiple di quelle indicate nell'Allegato A) e in presenza di manodopera specializzata idonea e in numero sufficiente all'utilizzo delle macchine stesse. Tali presupposti devono essere oggetto di verifica da parte dell'Ente locale competente;

iii. nel caso di acquisto di macchine o attrezzature accoppiate, occorre dimostrare di possedere o che si intende acquistare contemporaneamente almeno una macchina principale idonea (per tipologia e potenza) all'utilizzo di quanto richiesto;

iv. la domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dalla relazione descrittiva a firma del richiedente di cui al punto ii) del successivo paragrafo 9.4 *“Richiesta del completamento della domanda di aiuto”*, fatto salvo quanto riportato ai punti successivi;

v. l'acquisto di macchine operatrici o di attrezzature con importo del contributo richiesto superiore ai 50.000,00 € può essere autorizzato dall'Ente competente purchè sia allegata la relazione tecnica a firma di professionista abilitato e competente di cui al punto iv) del successivo paragrafo 9.4;

vi. l'acquisto di macchine operatrici o di attrezzature diverse da quelle elencate nel successivo Allegato A), può essere autorizzato dall'Ente competente purchè siano di esclusivo uso forestale e siano finalizzate all'esecuzione delle operazioni precedentemente indicate indicate e purchè sia allegata, qualunque sia l'importo del contributo relativo alle macchine o attrezzature oggetto del finanziamento richiesto, la relazione tecnica a firma di professionista abilitato e competente di cui al punto iv) del successivo paragrafo 9.4.

Le condizioni di possesso dei requisiti che hanno giustificato l'acquisto e indicate nella relazione sono verificate ulteriormente al momento dell'istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo e devono essere garantite per tutta la durata dell'impegno comunitario di cui al paragrafo del DAR 3.3.3.2.14 *“Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione”* e s.m.i. con le specifiche di cui al successivo paragrafo 3.1 *“Ulteriori limitazioni ed esclusioni”*.

***c. Adeguamento e miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro, acquisto di dispositivi di protezione individuale o collettivi e di altri dispositivi di sicurezza (cassette di pronto soccorso; apparecchiature di sicurezza da allocare nella sede aziendale ed in cantiere; tute, caschi, guanti, protezioni auricolari, calzature; dispositivi di sicurezza attiva e passiva da installare su mezzi e attrezzature; altri dispositivi di protezione individuale e collettiva; box da cantiere per ricovero personale e box da cantiere per servizi igienici).***

Sono ammessi a contributo l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) o collettivi o l'acquisto di dispositivi per interventi di primo soccorso, ai sensi del decreto legislativo 626/94 e s.m.i., quali:

- cassette di pronto soccorso;
- apparecchiature di sicurezza da allocare nella sede aziendale ed in cantiere compresa la segnaletica verticale;
- dispositivi di protezione individuali (DPI), quali tute, pantaloni antitaglio, salopette, giacche, gambali, visiere, occhiali, caschi, guanti, protezioni auricolari, calzature, ecc.;
- dispositivi di sicurezza attiva e passiva da installare su mezzi e attrezzature in disponibilità dell'azienda;
- altri dispositivi di protezione individuale e collettiva;

- box mobili da cantiere per ricovero personale e box mobili da cantiere per servizi igienici, solo per aziende con almeno 30 ettari di bosco.

Il numero e le caratteristiche dei DPI o delle altre attrezzature per le quali è richiesto il finanziamento devono essere sempre commisurati e riferiti al numero effettivo e alla tipologia di addetti.

***d. Potenziamento e miglioramento delle strutture forestali aziendali, quali strade forestali, piste forestali, ricoveri e impianti permanenti, nonché strutture per lo stoccaggio e la prima trasformazione del legname e dei prodotti secondari del bosco (castagne, pinoli, funghi, tartufi, piccoli frutti, ecc.). Tutti gli investimenti sono ammissibili solo se all'interno dell'azienda forestale.***

Sono ammessi a contributo l'esecuzione dei seguenti investimenti:

- I.* realizzazione, miglioramento, ampliamento, adeguamento della viabilità forestale permanente a carattere aziendale, compresi piste, sentieri e mulattiere, così come definita dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento Forestale vigente. Sono compresi anche l'acquisto e messa in opera di segnaletica e strumenti atti a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza dei tracciati interessati dai lavori.
- II.* realizzazione, miglioramento, ampliamento, adeguamento di impianti o piazzali permanenti, per lo stoccaggio del legname;
- III.* acquisto di terreni, limitatamente a quanto previsto al successivo paragrafo 8 "*Tassi e importi dei contributi*" del presente bando;
- IV.* realizzazione, miglioramento, ristrutturazione funzionale, ampliamento, adeguamento di fabbricati o altre strutture fisse, compreso seccatoi, tettoie, ricovero macchine e attrezzature, depositi per carburanti o altri locali tecnici e piazzali pavimentati e la realizzazione delle opere accessorie collegate (recinzioni, impiantistica, ecc.) eseguiti su immobili già in possesso del richiedente o acquistati nell'ambito della presente azione;
- V.* acquisto di fabbricati o altre strutture fisse, compreso le relative pertinenze, limitatamente a quanto previsto al successivo paragrafo 8 "*Tassi e importi dei contributi*" del presente bando, e purché gli immobili siano conformi alla normativa urbanistica vigente;
- VI.* realizzazione, miglioramento, ampliamento di recinzioni con struttura portante in legno per la protezione dei prodotti secondari del bosco e il pascolo in bosco, esclusa la realizzazione di fondi chiusi;
- VII.* realizzazione di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, telefonica e similari, eseguita esclusivamente all'interno dei fabbricati aziendali o acquistati nell'ambito della presente azione (esclusi quelli ad uso abitativo) e nella loro area di pertinenza;
- VIII.* l'acquisto e installazione di nuovi impianti, macchinari e attrezzature, comprese quelle informatiche (hardware) e i programmi informatici (software).

Gli interventi di cui ai precedenti punti da II a VIII (esclusi gli interventi di cui al punto VI) sono ammissibili solo se finalizzati allo svolgimento di una o più delle seguenti funzioni:

- lavorazione, trasformazione o prima vendita del legname e dei prodotti secondari del bosco di provenienza aziendale;
- stoccaggio del legname e dei prodotti secondari del bosco;
- servizio o supporto allo svolgimento delle attività aziendali in campo forestale.

Sono in ogni caso esclusi i fabbricati destinati o da destinare a fini abitativi.

Tutti gli investimenti sono ammissibili solo se realizzati su aree nella disponibilità del richiedente o di nuova acquisizione ai sensi dei precedenti punti III e V.

ANNOTAZIONI

Gli investimenti per la trasformazione di prodotti del bosco o del sottobosco devono essere riferiti ai prodotti aziendali che, per il concetto di prevalenza, devono rappresentare almeno il 51% della quantità di produzione lavorata dal richiedente.

La realizzazione, miglioramento, ampliamento, adeguamento delle strutture quali i ricoveri e imposti, nonché delle strutture per lo stoccaggio e la prima trasformazione del legname e dei prodotti secondari del bosco, deve essere commisurata alle reali esigenze dell'azienda in rapporto a:

- superficie boscata aziendale totale;
- entità della superficie boscata aziendale interessata o potenzialmente interessata da interventi colturali o di utilizzazione forestale;
- entità e tipologia della produzione potenziale in merito ai prodotti legnosi o ai prodotti secondari del bosco (anche considerati separatamente).

In ogni caso, l'acquisto dei terreni, fabbricati o altre strutture fisse è ammissibile alle condizioni previste dal DAR e s.m.i. (paragrafi 3.3.3.2.4 "Acquisto di terreni" e 3.3.3.2.5 "Acquisto e possesso di beni immobili") e al successivo paragrafo 8 "Tassi e importi dei contributi".

Tutti gli interventi devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e del Regolamento Forestale della Toscana vigente.

***e. Interventi di miglioramento e recupero di soprassuoli boschivi. Sono ammessi i seguenti interventi: sfolli, diradamenti, avviamenti all'alto fusto di boschi cedui, recupero di popolamenti abbandonati, rinfoltimenti, potature, tagli fitosanitari, tagli di preparazione o di sementazione. Inoltre, sono sostenuti interventi innovativi per la realtà forestale toscana, quali la selvicoltura d'albero (interventi tendenti a favorire individui di specie pregiate all'interno di popolamenti forestali misti), la cui realizzazione porterebbe ad un incremento notevole del valore anche di popolamenti forestali attualmente utilizzati in modo marginale (ad esempio cedui o rimboschimenti misti di conifere e latifoglie).***

Sono ammessi a contributo l'esecuzione dei seguenti interventi per ciascuna tipologia di bosco:

- I. boschi cedui (semplice, composti, coniferati, a sterzo, a regime, invecchiati): diradamenti, avviamenti all'alto fusto, tagli fitosanitari, selvicoltura d'albero;
- II. boschi di neoformazione: sfolli, diradamenti, rinfoltimenti, potature, selvicoltura d'albero;
- III. pinete da frutto: sfolli, diradamento, tagli fitosanitari, potature, rinfoltimenti, tagli di preparazione o di sementazione;
- IV. castagneti da frutto: diradamenti, recupero di popolamenti abbandonati, rinfoltimenti, potature, tagli fitosanitari;
- V. sugherete: diradamenti, rinfoltimenti, tagli fitosanitari, potature, recupero di popolamenti abbandonati;
- VI. tartufaie naturali: diradamenti, rinfoltimenti;
- VII. altre fustaie (sopra ceduo, transitorie, ordinarie, coetanee, disetanee): sfolli, diradamenti, tagli fitosanitari, potature, selvicoltura d'albero, rinfoltimenti, tagli di preparazione o di sementazione.

Gli interventi sono rivolti essenzialmente ad aumentare il valore economico dei popolamenti forestali aziendali e a:

- favorire la selezione e lo sviluppo delle piante dominanti (cioè di quelle che andranno a rappresentare la massa che cadrà al taglio nell'utilizzazione finale);
- garantire la selezione e la produzione di materiale legnoso di pregio;
- potenziare e garantire la continuità della produzione;
- recuperare alla produzione popolamenti forestali vocati ma attualmente non coltivati.

Tutti gli interventi devono comunque rispondere a criteri di sostenibilità ambientale, essere compatibili con una buona gestione forestale, favorire le specie autoctone e devono rispettare le seguenti prescrizioni generali:

➤ Tagli fitosanitari

Sono ammissibili a contributo interventi di taglio delle piante interamente o parzialmente compromesse da fitopatie o da altri danni di natura biotica o abiotica (inquinamento atmosferico o della falda, eventi meteorici, ecc.). Nell'ambito dell'intervento sono ammissibili anche le operazioni per la gestione e la bonifica del materiale di risulta (triturazione, asportazione, abbruciamenti, ecc.).

Nel caso di popolamenti fortemente danneggiati quindi con una percentuale di piante compromesse superiore al 30% di quelle presenti, è ammissibile l'esecuzione degli interventi sull'intero soprassuolo, a fini preventivi e di una corretta gestione selvicolturale del popolamento.

Gli interventi nella loro esecuzione devono rispettare oltre che le procedure e le prescrizioni previste dalla L.R. 39/00 e dal Regolamento forestale della Toscana, anche le prescrizioni previste dai Decreti di lotta obbligatoria o da specifici atti regionali o degli enti competenti ai sensi della L.R. 39/00.

➤ Selvicoltura d'albero

Sono ammissibili a contributo gli interventi finalizzati all'individuazione, selezione e valorizzazione delle "piante obiettivo", cioè delle piante da destinare alla produzione di assortimenti legnosi di pregio e/o alla tutela della diversità specifica, scelte tra gli individui arborei di buona conformazione e appartenenti alle seguenti specie:

- Rovere;
- Farnia;
- Cerrosughera;
- Sughera;
- Acer sp. (escluso l'acero campestre);
- Frassino maggiore;
- Frassino ossifillo;
- Meli (Malus sp.);
- Peri (Pyrus sp.);
- Ciliegio;
- Noce;
- Sorbi (Sorbus sp.);
- Tigli (Tilia sp.);
- Olmi (Ulmus sp.)

In particolare sono finanziabili gli interventi consistenti nell'esecuzione di tagli di ceduzione localizzati o di abbattimento di singole piante, effettuati in prossimità della pianta obiettivo e finalizzati alla loro qualificazione o alla riduzione della concorrenza esercitata dagli altri individui arborei. Gli interventi finanziabili possono essere eseguiti su una superficie variabile in funzione della dimensione delle chiome delle piante obiettivo e comunque non superiore a 200 mq/pianta (8 metri di raggio, misurati a partire dal piede della pianta) intorno ad ogni pianta. Nell'ambito dell'intervento sono ammissibili anche tagli di potatura delle piante obiettivo.



Per poter accedere al finanziamento deve essere fatta un'analisi della stazione al fine di verificare che:

- le piante obiettivo prescelte siano vigorose, di buona conformazione e in grado di produrre legname o sughero di pregio;
- le piante obiettivo siano in numero sufficiente (almeno 30 piante ettaro anche se di specie differenti);
- le caratteristiche ecologiche della stazione siano adatte a sostenere l'accrescimento vigoroso delle piante prescelte.

➤ Rinfoltimenti

Nell'esecuzione dei rinfoltimenti sono ammissibili i seguenti interventi (per tutte le tipologie di bosco)

- decespugliamento,
- eventuale formazione di piazzole o altri piccoli interventi localizzati di preparazione e/o sistemazione del terreno;
- apertura manuale o meccanica delle buche;
- concimazione di impianto (solo per recupero castagneti da frutto abbandonati o negli interventi su sugherete);
- messa a dimora delle piantine (micorrizate nel caso di miglioramento/recupero tartufaie; innestate nel caso dei castagneti da frutto) o talee; trapianto di selvaggioni; semina di specie forestali. Per i castagneti il materiale utilizzato deve essere di varietà locali;
- nei castagneti da frutto, esecuzione di innesti con varietà locali di polloni o di selvaggioni di diametro, nel punto di innesto, inferiore a 12 cm. Sono ammissibili anche interventi di preparazione per l'innesto della ceppaia, dei polloni o dei selvaggioni, nonché il trattamento fitosanitario localizzato dei punti di innesto;
- messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali delle piante/polloni o della ceppaia;
- eventuale pacciamatura;
- eventuale irrigazione di soccorso all'impianto
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Sono ammissibili anche le recinzioni generalizzate dell'area di intervento, in alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente più convenienti.

L'intervento di rinfoltimento può essere eseguito su una superficie massima del 30% della singola area ove si effettua il rinfoltimento, calcolata assegnando un'area di insidenza di 12 mq a pianta messa a dimora (16 mq per pianta, ceppaia o selvaggine innestato nel caso di castagneti da frutto).

Infine, nell'esecuzione degli interventi sono da rispettare anche le seguenti modalità operative specifiche:

I. Boschi cedui

I.1 Diradamenti

Gli interventi di diradamento nei cedui sono ammissibili solo nei seguenti due casi:

- I.1.1 nei cedui semplici di leccio e faggio anche invecchiati purchè di età non superiore a 50 anni, al fine di recuperare il trattamento a sterzo e solo se sussistono condizioni selvicolturali (compresa l'esistenza di almeno due classi cronologiche in buono stato vegetativo) e condizioni stazionali idonee;

*1.1.2* cedui di castagno da legno, purchè gli interventi siano finalizzati al miglioramento qualitativo della futura produzione tramite l'allungamento del turno per la produzione di assortimenti da opera, e se:

- i popolamenti sono in buone condizioni fitosanitarie;
- i popolamenti hanno un'età non inferiore a 12 anni;
- sussistano condizioni stazionali ottime.

### *1.2 Avviamenti all'alto fusto*

Gli interventi di avviamento all'alto fusto sono ammissibili a finanziamento solo se eseguiti in boschi cedui di età superiore ai 36 anni e posti in condizioni stazionali idonee allo sviluppo della fustaia. Tali condizioni sono attestate dal progetto di cui al successivo paragrafo 9.4 "*Richiesta del completamento della domanda di aiuto*".

Durante l'esecuzione dell'intervento, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento forestale vigente, si deve provvedere al taglio e al contenimento delle specie non autoctone con particolare riferimento alle seguenti specie di conifere: Pino marittimo, Pino d'Aleppo, Pino nero e Laricio, Cipressi esotici e *Chamaecyparis*.

## *II. **Boschi di neoformazione***

### *II.1 Sfolli e Diradamenti*

Gli interventi di sfollo (in soprassuoli di età inferiore a 15 anni) o diradamento sono ammissibili solo se volti a favorire una loro più rapida evoluzione verso formazioni stabili.

Pertanto devono essere finalizzati a contenere lo sviluppo e la diffusione delle piante non desiderate, favorire le piante forestali a portamento arboreo o di maggior pregio e, in generale, favorire l'aumento della stabilità dei soprassuoli.

Sono ammissibili sia il taglio delle piante arboree sia l'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento.

### *II.2 Rinfoltimenti*

Sono ammissibili gli interventi di rinfoltimento con specie arboree autoctone di cui all'Allegato C) al presente bando.

### *II.3 Potature*

Le potature, di formazione e/o sramatura, possono essere eseguite solo sulle piante forestali a portamento arboreo e appartenenti a specie di pregio (vedi elenco relativo alle specie previste per gli interventi di Selvicoltura d'albero). Per le modalità di esecuzione, si rimanda a quanto previsto all'art. 16 del Regolamento Forestale della Toscana.

## *III. **Pinete da frutto.***

Gli interventi di seguito riportati sono riferiti a pinete pure o a prevalenza di Pino domestico (*Pinus pinea* L.), dove sussistono le condizioni per una raccolta a fini economici dei pinoli.

### *III.1 Sfolli, diradamenti*

Gli interventi di sfollo (in soprassuoli di età inferiore a 15 anni) o diradamento devono essere eseguiti per favorire le piante di Pino domestico vigorose e di conformazione idonea alla produzione di frutti e per anticiparne per quanto possibile la produzione di pinoli o garantire la continuità e qualità. Gli interventi devono mirare a raggiungere una densità indicativa di 500-800 piante ad ettaro per gli sfolli, e di 120-250 piante ad ettaro (a maturità) per i diradamenti.

Sono ammissibili sia il taglio delle piante arboree sia l'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento.

### III.2 Potature

Le potature devono interessare solo le piante destinate alla produzione e può essere finalizzato al taglio dei rami non idonei alla produzione o al risanamento e riequilibratura della chioma.

Sono ammissibili a finanziamento i costi di potatura di massimo 120 piante ad ettaro.

### III.3 Rinfoltimenti

Sono ammissibili gli interventi di rinfoltimento con piante di Pino domestico (*Pinus pinea* L.).

### III.4 Tagli di preparazione o di sementazione

Sono ammissibili interventi, eseguiti in popolamenti maturi, di ulteriore riduzione del numero di individui (anche sotto 120 piante ettaro) finalizzati a creare le condizioni per l'insediamento della rinnovazione naturale della pineta di domestico.

Sono ammissibili sia il taglio delle piante arboree sia l'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento, al fine di favorire l'affermazione delle nuove piantine di pino domestico.

## IV. Castagneti da frutto

Gli interventi devono essere finalizzati al miglioramento dei castagneti da frutto, in coltivazione o al recupero di castagneti abbandonati.

Tutti gli interventi a carico dei castagneti possono essere finanziabili solo nel caso in cui dal progetto d'intervento presentato e dall'istruttoria se ne verifichi l'effettiva opportunità economica e selvicolturale (valutate in base alle condizioni stazionali, alla presenza o meno di patogeni, alla localizzazione in area vocata, ecc.)

### IV.1 Miglioramento dei castagneti da frutto in coltivazione

Per il miglioramento dei castagneti da frutto in coltivazione sono ammesse le seguenti operazioni colturali a carattere straordinario:

#### IV.1.1 Diradamenti

Gli interventi di diradamento devono essere eseguiti per favorire le piante di castagno di varietà di pregio, vigorose e di conformazione idonea alla produzione di frutti, e per garantire la continuità e qualità della produzione. Gli interventi devono mirare a raggiungere una densità indicativa di 80-100 piante di castagno ad ettaro.

L'intervento deve mirare all'eliminazione delle piante di castagno soprannumerarie e/o malate o deperienti, nonché dei polloni di selvatico o le piante di altre specie estranee al castagneto.

Sono ammissibili sia il taglio delle piante arboree sia l'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento.

#### IV.1.2 Potature di riforma, risanamento o rimonda della chioma

Le potature devono interessare solo le piante destinate alla produzione e possono essere finalizzate al taglio dei rami non idonei alla produzione o al risanamento e riequilibrio della chioma.

Nel caso di piante con la chioma fortemente compromessa o deperiente è ammessa anche la capitozzatura.

Sono ammissibili a finanziamento i costi di potatura di massimo 100 piante ad ettaro.

#### IV.2 Recupero di castagneti abbandonati

Il recupero di castagneti abbandonati ai fini della produzione di castagne o marroni, è ammissibile a finanziamento solo se sussistono le condizioni ecologiche, stazionali e di viabilità idonee alla coltivazione del castagno e favorevoli alla riuscita dell'intervento e alla produzione.

Ai fini della presente misura sono ammissibili gli interventi di recupero di popolamenti di castagno non più utilizzati per la produzione del frutto, anche se il popolamento stesso non presenta più le caratteristiche strutturali del castagneto da frutto ed è costituito prevalentemente da ceduo di castagno.

Nel dettaglio, il recupero deve essere attuato attraverso l'effettuazione di una o più delle seguenti operazioni colturali:

- taglio delle piante di castagno soprannumerarie, deperienti o secche e delle piante arboree di altre specie. Possono essere soggette al taglio anche le piante ancora vitali ma attaccate da gravi patologie;
- eventuali potature di riforma, risanamento, rimonda della chioma o capitozzature delle piante di castagno da frutto ancora vitali al di sopra del punto di innesto, quando selvicolturalmente ed economicamente conveniente;
- eventuali interventi di rinfoltimento.

Nella realizzazione degli interventi di recupero, è ammissibile a finanziamento l'esecuzione della potatura o capitozzatura di massimo 120 piante a ettaro o, in alternativa, l'esecuzione di innesti su 3 polloni per ceppaia e per un massimo di 240 ceppaie/ettaro o l'esecuzione di innesti su un massimo di 720 selvaggioni ad ettaro;

Nel caso di interventi misti, il numero massimo ammissibile di ceppaie o selvaggioni-innestati è ridotto proporzionalmente per ogni pianta soggetta a potatura di riforma.

#### V. Sugherete

Gli interventi devono essere finalizzati al miglioramento delle sugherete, così come definite dall'art. 53 del Regolamento Forestale della Toscana, o al recupero di quelle abbandonate.

Tutti gli interventi nelle sugherete possono essere finanziabili solo nel caso in cui dal progetto d'intervento presentato e dall'istruttoria se ne verifichi l'effettiva opportunità economica e selvicolturale (valutate in base alle condizioni stazionali, alla presenza o meno di patogeni, alla localizzazione in area vocata, ecc.)

Gli interventi nelle sugherete possono essere eseguiti solo nei boschi delle provincie di Grosseto, Livorno, Siena e Pisa.

##### V.1 Miglioramento delle sugherete in coltivazione

Per il miglioramento delle sugherete sono ammesse le seguenti operazioni colturali a carattere straordinario:

###### V.1.1 Diradamento

Gli interventi di diradamento, finalizzati a favorire le piante di Sughera, devono essere eseguiti attraverso:

- il taglio delle piante di altre specie che ne ostacolano lo sviluppo;

- il taglio delle piante di sughera, solo nel caso in cui siano presenti in nuclei di densità eccessiva o presentino caratteristiche non idonee alla produzione e al fine di raggiungere una densità ottimale indicativa di 150-200 piante di sughera ad ettaro.

Sono ammissibili sia il taglio delle piante arboree sia l'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento.

#### *V.1.2 Rinfoltimenti*

Sono ammissibili esclusivamente gli interventi di rinfoltimento eseguiti con piante di sughera (*Quercus suber* L.).

#### *V.1.3 Potature*

Le potature di formazione possono essere eseguite solo sulle piante di sughera.

Per le modalità di esecuzione, si rimanda a quanto previsto all'art. 16 del Regolamento Forestale della Toscana.

#### *V.2 Recupero di sugherete abbandonate*

Il recupero di sugherete abbandonate da boschi puri o misti attualmente destinati alla produzione legnosa è ammissibile solo se effettuato ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 53 del Regolamento Forestale e solo se sussistono le condizioni ecologiche e stagionali idonee alla sughera e favorevoli alla riuscita dell'intervento e alla produzione di sughero.

Nel dettaglio, sono ammissibili una o più delle seguenti operazioni colturali:

- taglio delle piante di sughere soprannumerarie, deperienti o secche e delle piante arboree di altre specie;
- decespugliamento delle specie arbustive invadenti;
- eventuali potature di riforma, risanamento, rimonda della chioma delle piante di sughera ancora vitali, da eseguirsi solo quando l'intervento è selvicolturalmente ed economicamente conveniente.
- eventuale rinfoltimento eseguito con piante di sughera.

#### *VI. Miglioramento o recupero di aree a spiccata vocazione tartufigena.*

Gli interventi possono essere effettuati esclusivamente su tartufaie naturali esistenti, localizzate nelle aree a spiccata vocazione tartufigena. Per aree a spiccata vocazione tartufigena si intendono:

- tartufaie controllate ai sensi dell'art. 4 della L.R. 50/95 e s.m.i.;
- le aree individuate e tutelate dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della L.R. 50/95 e s.m.i.;
- le aree censite e cartografate dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Comuni;
- altre tartufaie naturali esistenti la cui vocazionalità è attestata da una perizia tecnica redatta da professionista competente ai sensi della normativa vigente e abilitato.

Gli interventi eseguibili e finanziabili possono riguardare esclusivamente le aree di produzione delle seguenti specie di tartufo:

- tartufo bianco pregiato (*Tuber magnatum* Pico);
- t. bianchetto o marzuolo (*Tuber borchii* Vitt.);
- t. nero pregiato (*Tuber melanosporum* Vitt.);
- t. scorzone (*Tuber aestivum* Vitt.);

- t. uncinato (*Tuber uncinatum* Chatin).

Per tutti gli aspetti che riguardano la disciplina della raccolta, trasformazione e commercializzazione del tartufo è necessario far riferimento alla Legge Regionale che disciplina in materia di tartufi (L.R. n.50/95 e successive modificazioni).

Ai fini del miglioramento delle tartufaie naturali, possono essere eseguite e ammesse a finanziamento le tipologie di intervento di seguito riportate, in funzione delle caratteristiche della tartufaia e della specie di tartufo interessata.

#### VI.1 Diradamenti

Nelle tartufaie, nel caso di presenza di un'eccessiva copertura arborea, sono ammissibili lo sfoltimento selettivo di polloni sulle ceppaie, il diradamento selettivo di piante arboree, il taglio della vegetazione arbustiva infestante. Gli interventi devono essere finalizzati, a favorire lo sviluppo delle specie simbiotiche, a garantire il mantenimento delle caratteristiche ecologiche favorevoli alla specie di tartufo presente e a favorire la rinnovazione delle specie arboree simbiotiche.

In tutti i casi, il materiale di risulta deve essere asportato o sistemato in modo da non danneggiare la produzione e la raccolta dei tartufi.

#### VI.2 Rinfoltimenti

Sono ammissibili eventuali interventi di rinfoltimenti con specie simbiotiche autoctone arboree o arbustive di cui all'Allegato D) al presente bando, quando siano funzionali al miglioramento della tartufaia e quando esistano condizioni stagionali idonee alla messa a dimora delle piantine micorrizate. Tale intervento è ammissibile per tutte le specie di tartufo sopra indicate, ad eccezione del tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico);

Per tutte le specie di tartufo, ad eccezione del tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico) è ammissibile a finanziamento, l'acquisto e messa a dimora di massimo 200 piantine micorrizate ad ettaro, purché costituite in lotti per i quali è stato rilasciato l'attestato di controllo sulla micorrizzazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 50/95 e s.m.i. A tal fine, nella fase di collaudo deve essere presentata la relativa certificazione di cui al successivo paragrafo 10 "*Documentazione da presentare al momento della domanda di pagamento*".

Nel caso di tartufaie di tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico), quando funzionale al miglioramento della tartufaia e quando esistano condizioni stagionali idonee alla messa a dimora delle piantine, è ammissibile la messa a dimora di piantine o talee di specie arboree o arbustive simbiotiche, che **non devono essere micorrizate** con tartufo bianco.

Per le tartufaie naturali migliorate ai sensi della presente misura può essere richiesto, da parte del richiedente, il riconoscimento del diritto di raccolta riservata ai sensi dell'art. 6 della L.R. 50/1995 e s.m.i. In tal caso vale il disposto della predetta norma all'art. 4 ("Tartufaie controllate") e quanto codificato all'art. 6 per quanto riguarda la procedura tecnico-amministrativa per il riconoscimento del diritto di raccolta riservata di tartufi.

### VII. Altre fustaie

#### VII.1 Sfolli, diradamenti

Gli interventi di sfoglio (in soprassuoli di età inferiore a 15 anni) o diradamento devono favorire le piante di latifoglie autoctone (vedi allegato A alla L.R. 39/00) e la biodiversità.

Sono ammissibili sia il taglio delle piante arboree sia l'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento.

#### VII.2 Potature

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di potature di formazione, sramatura o spalcatura eseguite solo sulle piante forestali a portamento arboreo, finalizzate al miglioramento qualitativo della

produzione legnosa e eseguite con le modalità e nei limiti di cui all'art. 16 del Regolamento Forestale della Toscana.

#### *VII.3 Rinfoltimenti*

Sono ammissibili gli interventi di rinfoltimento con specie arboree autoctone di cui all'Allegato C) al presente bando.

#### *VII.4 Tagli di preparazione o di sementazione*

Sono ammissibili interventi eseguiti, in popolamenti maturi, finalizzati a creare le condizioni per l'insediamento della rinnovazione naturale.

Sono ammissibili sia il taglio delle piante arboree sia l'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento, al fine di favorire l'affermazione delle nuove piantine.

### ANNOTAZIONI

Tutti gli interventi sopra riportati e previsti alla lettera e) del paragrafo 3 del presente bando sono finanziabili, nell'ambito del periodo di programmazione, per un'unica tipologia e per una sola volta sulla stessa superficie forestale. Fanno eccezione gli interventi di potatura, i rinfoltimenti e i tagli fitosanitari, che possono essere realizzati contemporaneamente alle altre tipologie di intervento previste purché all'interno della stessa domanda.

Non sono finanziabili le normali pratiche colturali annuali.

Non sono ammissibili a contributo le operazioni di rinnovazione dopo il taglio definitivo.

Nell'esecuzione di tutti gli interventi sono ammesse anche le operazioni strettamente necessarie e collegate alla corretta realizzazione di quanto previsto, anche nel caso in cui non siano espressamente previste nelle descrizioni degli stessi contenute all'interno del presente bando. In particolare e quando pertinenti, sono comprese le spese per: taglio, depezzatura, esbosco, asportazione o trasporto del materiale di risulta all'imposto, cippatura, triturazione o abbruciamenti controllati del materiale di risulta. Sono altresì compresi eventuali piccoli interventi necessari per il corretto deflusso delle acque e la stabilità idrogeologica dell'area oggetto dei lavori, al fine di garantire il corretto sviluppo e accrescimento del soprassuolo boschivo oggetto dell'investimento, quali: realizzazione o riapertura di fossetti e/o scoline; realizzazione di graticciate e/o di brigliette con fascine; asportazione, da fossi o fossetti o avvallamenti, di materiale vegetale secco accumulato (ramaglie, tronchi), ripristino localizzato di gradoni e/o muretti a secco.

#### **f. *Spese propedeutiche alla certificazione forestale finalizzata ad aumentare il valore delle foreste regionali e a garantire la sostenibilità degli interventi selvicolturali.***

Sono ammesse a contributo tutte le spese propedeutiche al conseguimento della certificazione di gestione forestale sostenibile secondo gli schemi di certificazione PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) o FSC (Forest Stewardship Council).

In particolare vengono riconosciuti i costi per la predisposizione del Manuale aziendale di gestione sostenibile e le altre spese tecniche eventualmente necessarie ai fini della certificazione (consulenze, adeguamenti documentali, ecc.) purché non afferenti ad attività svolte dall'Organismo di controllo che rilascia la certificazione. Non sono invece riconosciuti i costi diretti della certificazione (visita di audit, rilascio della Certificazione, costi di utilizzo del logo, verifiche annuali e relative quote annuali, ecc.).

Il contributo può essere erogato solo dopo il conseguimento della certificazione forestale, cioè dopo l'emissione del relativo Certificato da parte degli organismi di certificazione e tenendo presente che:

- i terreni oggetto della domanda di aiuto devono essere gestiti da privati o da Comuni o loro associazioni;
- nel caso di consorzi o altre forme associative che gestiscono sia proprietà private sia proprietà pubbliche diverse da quelle dei Comuni o di loro associazioni, la certificazione deve

essere acquisita in forma unitaria, ma i costi sono finanziabili solo in modo proporzionale all'entità dei terreni di proprietà di privati o di Comuni o loro associazioni;

- non sono finanziabili modifiche a Manuali o altre spese propedeutiche relative a certificazioni già acquisite tranne che nel caso di:

- i. ampliamento della superficie interessata dalla certificazione, dovuto all'acquisizione di nuove superfici. Il contributo è limitato solo alla quota di superficie in ampliamento;
- ii. modifiche sostanziale delle previsioni del Manuale, relative a terreni in essi già inseriti, che comportino l'esecuzione di interventi selvicolturali precedentemente non previsti e da eseguirsi nel corso del periodo di impegno di cui al di cui al paragrafo del DAR 3.3.3.2.14 *"Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione"* e s.m.i. Il contributo è limitato solo alla quota di superficie interessate dalle modifiche. Non sono ammissibili modifiche a Manuali redatti usufruendo di altri finanziamenti pubblici concessi ai sensi della presente misura;

- l'Organismo di Controllo (OdC) per la certificazione di gestione forestale sostenibile deve essere accreditato sulla base di criteri internazionali di accreditamento. In particolare, per la certificazione secondo lo schema PEFC, l'OdC deve essere accreditato al SINCERT, mentre per la certificazione secondo lo schema FSC deve essere accreditato dallo FSC stesso;

- le spese propedeutiche alla certificazione forestale sono ammissibili, nei limiti e con le modalità di cui al successivo paragrafo 4 *"Tipologie di spesa ammissibili"*, solo se legati al finanziamento di altri investimenti materiali ai sensi delle lettere b), c), d), e) del presente paragrafo.

### 3.1 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

Si precisa che, ai fini del presente bando i termini "azienda" o "aziendali" sono utilizzati per indicare l'insieme dei terreni boscati nella disponibilità del richiedente e interessati dalla domanda di contributo.

Oltre a quanto detto nel paragrafo precedente in merito ai singoli interventi, ai fini del presente bando valgono anche le seguenti ulteriori limitazioni ed esclusioni:

- tutti gli interventi devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale;

- per tagli fitosanitari ai fini del presente bando, devono intendersi sia quelli così definiti dall'art. 49 del regolamento forestale, sia quelli che pur essendo definibili diversamente ai sensi del regolamento forestale abbiano comunque prevalentemente finalità di controllo di fitopatologie o altri danni da fattori abiotici;

- il sostegno di cui al presente bando è concesso solo per i boschi di proprietà di privati o di loro associazioni o dei Comuni o di loro associazioni. Sono escluse dall'aiuto le foreste di proprietà di Stato e Regione.

- nel caso di aziende con superficie boscata accorpata superiore a 100 ettari e per le tipologie da b) a f) del precedente paragrafo 3, il sostegno è concesso unicamente se tali aziende sono dotate di un Piano di gestione forestale o di un Piano dei tagli validi relativi a tali superfici, pena la non ammissibilità di tutte le spese indicate nella domanda di aiuto. Si considerano accorpate le superfici forestali che rispondono ai criteri definiti dal comma 8 dell'art. 10 del Regolamento forestale della Toscana e s.m.i. Inoltre, in base a quanto previsto dall'art. 48 della L.R. 39/00 e s.m.i., i Piani di gestione o altro strumento di pianificazione forestale equipollente (Piano dei tagli) devono essere predisposti e approvati, dagli Enti competenti, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Forestale della Toscana e s.m.i.;

- gli interventi devono essere cantierabili nei termini e nei modi previsti dal paragrafo 2.2 *"Cantierabilità degli investimenti"* dell'Allegato al DAR;

- l'inizio dei lavori/acquisto/investimenti deve essere conforme a quanto stabilito ai



paragrafi 2.3 *"Inizio lavori"* dell'Allegato DAR e s.m.i. e al paragrafo 3.3.3.1.1 *"Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento"* del DAR e s.m.i.;

- per gli interventi di cui al precedente paragrafo 3, lettere d) *"Potenziamento e miglioramento strutture forestali aziendali"* ed e) *"Interventi di miglioramento e recupero soprassuoli boschivi"* i costi ammissibili a finanziamento devono essere calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato;

- tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per rinfoltimenti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Direttiva 1999/105/CE, D.Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e s.m.i.). Non sono ammessi a contributo gli interventi rinfoltimento realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione. Ai sensi della L.R. n. 53/00, non sono ammissibili a contributo impianti o rinfoltimenti realizzati con Materiale Forestale di Propagazione (MFP) derivante da Organismi Geneticamente Modificati (OGM) ;

- gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza; a tal fine, il richiedente si impegna a realizzare gli investimenti ammessi a contributo in conformità alla normativa vigente. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa comunitaria vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti comunitari;

- il progetto e le relazioni tecniche presentate di cui al successivo paragrafo 9.4 *"Richiesta del completamento della domanda di aiuto"* devono essere redatte e firmate da un soggetto tecnico competente ai sensi della normativa e della giurisprudenza vigente; tale soggetto tecnico deve essere iscritto al rispettivo albo o collegio professionale quando previsto dalla normativa vigente;

- in appendice al progetto o alla relazione e per gli interventi di cui alle lettere d) ed e) del paragrafo 3 del presente bando deve essere allegato anche il Piano di coltura e/o di manutenzione, relativo alle opere di manutenzione ordinaria che si prevede di eseguire nel periodo di impegno, di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 *"Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione"* del DAR e s.m.i., per garantire la funzionalità dell'opera oggetto dell'intervento;

- il Piano di coltura e/o di manutenzione deve essere redatto e firmato dai soggetti competenti di cui al punto precedente e, una volta approvato, assume la valenza di prescrizione obbligatoria e di impegno essenziale, ma anche di indirizzo tecnico al quale devono attenersi i beneficiari ed il personale preposto ai controlli. Copia di tale documento deve essere restituita, debitamente vistata, al richiedente al momento del rilascio dell'atto di assegnazione. Tale Piano, una volta approvato dall'Ente competente e quando pertinente, per il periodo di impegno di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 *"Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione"* del DAR e s.m.i. ha valenza anche ai fini di quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i.;

- le operazioni previste nel Piano di coltura e/o di manutenzione restano escluse dal finanziamento ma la loro esecuzione è comunque obbligatoria nel periodo di impegno di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 *"Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione"* del DAR e s.m.i.;

- durante la durata dell'impegno comunitario di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 *"Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione"* del DAR e s.m.i., la composizione dell'UTE/ UPS può variare per quanto riguarda le superfici indicate, a completamento della domanda di aiuto, per giustificare la compatibilità della dimensione dell'intervento con le esigenze aziendali (beni immobili collegati agli investimenti finanziati e non direttamente interessati dagli stessi) purché sia garantita e mantenuta la coerenza (dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale) con l'investimento ammesso a finanziamento.

Il riconoscimento di un contributo ai sensi della presente bando e per l'esecuzione di uno degli interventi previsti al precedente paragrafo 3 esclude la possibilità da parte del richiedente di accedere ai contributi di cui alle misure 123.b, 226 (limitatamente a tutti gli interventi di prevenzione) e 227 per la stessa superficie e la stessa tipologia di intervento (intesi come: interventi selvicolturali, interventi sulla viabilità, interventi sui fabbricati, ecc.).

#### **4. Tipologie di spesa ammissibili**

Per quanto concerne le spese ammissibili oltre a quanto riportato nei paragrafi precedenti si applica quanto previsto dal capitolo 3 "*Spese ammissibili*" del DAR e s.m.i.

In particolare si ricorda che al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve rispettare quanto previsto dal DAR e s.m.i. al paragrafo 3.3.3.1.4. "*Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento*", che elenca quelle che sono le modalità di pagamento dei fornitori ammesse.

L'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre secondo quanto stabilito nel DAR e s.m.i. al paragrafo 3.3.3.1.1. "*Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento*". A parziale deroga da quanto previsto nel citato paragrafo del DAR e s.m.i., in caso di investimenti sostenuti da soggetti pubblici sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate nei 365 giorni precedenti quello di ricezione delle domande di aiuto, esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi.

Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si deve far riferimento al "*Prezzario regionale per interventi ed opere forestali*", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1091 del 22/12/08 e s.m.i.

Per le voci non previste nel Prezzario sopra citato o negli altri casi in esso previsti, si può ricorrere all'analisi dei prezzi con i criteri definiti nel Prezzario stesso oppure ricorrere:

- *Prezzario regionale dei lavori pubblici di cui alla DGR n. 244 del 1/03/2010;*
- *al Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria;*
- *al Bollettino degli Ingegneri;*
- *al raffronto fra diverse offerte comparabili.*

Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni nel caso di investimenti in natura, invece, si deve far riferimento alle "*Tariffe orarie e tempi di esecuzione degli interventi forestali*" determinate con Decreto del 24 dicembre 2008, n. 6236 e s.m.i. Non sono ammissibili a finanziamento operazioni non comprese in dette tariffe orarie.

Per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritte nella relazione preliminare e /o nel progetto presentati a completamento della domanda di aiuto.

Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti che non sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/ UPS oggetto della domanda.

Infine, si precisa che sono comunque ammissibili anche:

- i costi relativi all'esecuzione di interventi e opere temporanee collegate e necessarie alla corretta realizzazione e completamento dell'intervento o le eventuali opere accessorie, purchè compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile per l'esecuzione dei lavori (al netto delle opere accessorie e delle spese generali), quali:
  - ripuliture e decespugliamento, taglio di vegetazione arborea, compreso allontanamento e distruzione del materiale di risulta;
  - approntamento e messa in sicurezza dell'area di cantiere, ivi compreso gli oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi (vedi art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006) e la realizzazione o riapertura di piste temporanee di accesso o di altre opere temporanee;
  - interventi per il ripristino e rinsaldamento dell'area di cantiere e delle relative piste di servizio;
  - eventuali opere accessorie di raccolta e allontanamento delle acque superficiali o sotterranee;

- i costi degli interventi di cui alle lettere a) e f) del paragrafo 3 del presente bando, solo se sono legati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006 e nei limiti del 25% della spesa ammissibile totale. Tale limite è comprensivo anche della quota per le spese generali di cui al punto successivo e va riferito ad entrambi gli interventi se richiesti nell'ambito della stessa domanda;
- le spese generali, così come previsto dal paragrafo 3.3.3.2.12. "*Spese generali*" del DAR e s.m.i., nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo degli investimenti materiali a cui si riferiscono, ad eccezione dei casi di seguito riportati:
  - nel caso di acquisto di macchine o attrezzature, anche finalizzate alla sicurezza e di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 3 del presente bando, gli onorari dei professionisti sono finanziabili nella misura massima del 1% dell'importo complessivo dell'investimento a cui si riferiscono;
  - rientrano altresì nell'ambito delle spese generali gli eventuali costi relativi alle certificazioni o attestazioni di controllo del materiale vegetale o di altri prodotti utilizzati per l'esecuzione dell'investimento e rilasciati da Enti o Organismi abilitati in merito;
- gli investimenti in natura esclusivamente se riferiti agli interventi a carattere agronomico e forestale realizzati da privati e relativi alla lettera e) del paragrafo 3 del presente bando (*Interventi di miglioramento e recupero di soprassuoli boschivi*) e con le modalità stabilite dal paragrafo 3.3.3.2.8. "*Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro*" del DAR e s.m.i.

Non sono invece ammissibili, oltre a quanto previsto nel DAR e s.m.i. o nei paragrafi precedenti, le seguenti tipologie di spese:

- lavori, opere o acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- opere, investimenti in macchinari, attrezzature, impianti riferiti ad UTE/UPS diversa da quella indicata in domanda di aiuto, ancorché relativa alla stessa impresa;
- acquisto di mezzi di trasporto, anche se ad uso promiscuo, salvo i casi specificatamente indicati nel presente bando;
- acquisto di mobili, attrezzature e arredamenti degli uffici, ad eccezione di quanto specificamente indicato tra le spese ammissibili;
- spese e opere relative alla realizzazione di abitazioni e alloggi, anche se destinati al personale dipendente;
- spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono e simili;
- acquisto di autovetture;
- spese generali relative agli investimenti immateriali;
- onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto.

##### **5. Localizzazione dell'investimento**

Tutto il territorio regionale, con priorità per le zone classificate come C2 e D del PSR, e con le seguenti specificazioni:

- gli interventi di miglioramento e recupero di soprassuoli boschivi (lettera e) del paragrafo 3 del presente bando) possono essere finanziati solo se eseguiti all'interno dei boschi così come definiti dai commi da 1 a 3 dell'art. 3 della L.R. 39/00 e s.m.i.;
- gli interventi sulle sugherete (punto e.1) del precedente paragrafo 3) possono essere finanziati solo se eseguiti all'interno dei boschi così come definiti dai commi da 1 a 3 dell'art. 3 della L.R. 39/00 e s.m.i. e purché localizzati nelle province di Grosseto, Livorno, Siena e Pisa.

Gli interventi di cui alla presente misura non possono essere realizzati nel territorio dei Comuni per i quali è non prevista l'attivazione della misura all'interno del Piano Locale di Sviluppo Rurale delle singole Province.

In ogni caso, la localizzazione dell'investimento deve rispondere a quanto disposto dal DAR e s.m.i. ai paragrafi 3.3.3.3.4. "*Localizzazione degli investimenti materiali*" e 3.3.3.3.5. "*Localizzazione degli Investimenti immateriali*".

## **6. Dimensione dell'intervento**

Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 8, relativamente agli importi minimi e massimi di contributo concedibile, si applicano le seguenti prescrizioni in merito alle dimensioni dell'intervento:

- per gli interventi di cui al paragrafo 3 lettera e) "*Interventi di miglioramento e recupero di soprassuoli boschivi*" la superficie minima accorpata (così come definita dall'art. 3 della L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento Forestale) è di 2.000 mq per ogni singola tipologia di intervento;
- per gli interventi di diradamento dei cedui per il recupero del trattamento a sterzo, di selvicoltura d'albero e di miglioramento e recupero delle aree a spiccata vocazione tartufigena, di cui alla lettera e) del paragrafo 3 del presente bando, la superficie massima ammessa per ciascuna tipologia di intervento non può superare i 5 ettari per richiedente, per domanda di aiuto e per annualità finanziaria;

Per tutti gli altri interventi di cui al precedente paragrafo 3 non è prevista nessuna limitazione della superficie massima di intervento.

## **7. Impegni e riduzioni**

### 7.1 Impegni

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a rispettare quanto previsto dal DAR e s.m.i. e nel presente bando.

Inoltre si impegna all'esecuzione di quanto previsto dall'eventuale Piano di coltura e/o di manutenzione approvato dall'Ente competente.

### 7.2 Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post

Fatta salva l'applicazione dell'art. 30 del Reg. Ce n. 65/2011, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della G.R. in attuazione del D.M 22 dicembre 2009 n. 30125.

## **8. Tassi e importi dei contributi**

In generale e fatte salve le eventuali eccezioni di seguito riportate, l'intervento è previsto sotto forma di contributo a fondo perduto pari al 50% del costo ammissibile.

L'intensità dell'aiuto è elevata al 60% per investimenti realizzati in zone montane e in zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE<sup>1</sup> e successive modificazioni e integrazioni, nelle zone ricomprese in Natura 2000 e nelle zone individuate ai sensi della Direttiva 2000/60/CE<sup>2</sup>.

Nel caso di aziende con superfici ricadenti all'interno di zone diverse (ad es. tra zona montana o svantaggiata o Natura 2000 ecc. e una non montana o non svantaggiata ecc.) la percentuale di contribuzione viene definita tenendo presente che:

---

<sup>1</sup> Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate

<sup>2</sup> Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

- per gli investimenti a superficie (lettere a), e), f) del paragrafo 3 del presente bando) viene riconosciuta la percentuale di contributo maggiore sulla superficie interessata dagli interventi ricadente nelle zone montane e/o svantaggiate, nelle aree di Natura 2000 e nelle zone individuate ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, e la percentuale minore sulla parte ricadente al di fuori di dette aree;
- nel caso di investimenti non direttamente collegati alla superficie, viene riconosciuta la percentuale di contributo maggiore solo se almeno il 51% della superficie totale collegata o collegabile all'investimento ricade in zona montane e/o svantaggiate e nelle aree di Natura 2000 e nelle zone individuate ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.

È inoltre possibile riconoscere anticipi o pagamenti a titolo di Stato di avanzamento lavori nei limiti e con le specifiche indicate al paragrafo 3.1.5 *"Procedure amministrative per l'assegnazione e la gestione dei contributi"* dell'Allegato al DAR e s.m.i.

L'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna fase di programmazione (2007-2010; 2011-2013) è pari a € 300.000,00 per beneficiario per investimenti ricadenti nel territorio della stessa Provincia o Comunità montana o Unione di Comuni, con un massimo di € 500.000,00 per beneficiario a livello regionale e per la presente misura.

Non sono ammesse domande di aiuto con importo del contributo concedibile (in fase di atto di assegnazione) inferiori a 5.000,00 € per beneficiario, tranne che nel caso degli interventi di cui alla lettera e) del paragrafo 3 del presente bando per i quali tale importo è di 2.000,00 € per beneficiario.

Inoltre, per la determinazione del contributo, valgono le seguenti indicazioni

- nel caso dei piani di gestione o dei tagli di cui alla lettera a) del paragrafo 3 del presente bando, fermo restando le percentuali di contributo erogabile di cui sopra, l'importo ammissibile della spesa connessa alla loro redazione non può comunque superare i 50,00 €/ha;
- per i piani dei tagli il contributo può essere riconosciuto solo sulle superfici interessate da interventi nell'arco di validità del piano, mentre per i piani di gestione può essere ammessa a contributo tutta la superficie boscata inclusa nel piano stesso purchè nella disponibilità del beneficiario in base ad uno dei titoli di cui al precedente paragrafo 3.1 *"Ulteriori limitazioni ed esclusioni"*;
- per l'acquisto fabbricati, la spesa ammissibile non può superare il 30% della spesa totale ammessa a finanziamento sugli interventi (diversi dall'acquisto fabbricati) richiesti nell'ambito della lettera d) del paragrafo 3 del presente bando;
- per l'acquisto terreni, la spesa ammissibile non può superare il 10 % della spesa totale ammessa a finanziamento sugli interventi (diversi dall'acquisto terreni) richiesti nell'ambito della lettera d) del paragrafo 3 del presente bando;
- l'ammontare della spesa totale ammissibile per l'acquisto di beni immobili (terreni e/o fabbricati) non può in nessun caso eccedere l'importo di 120.000,00 €.

L'ammontare delle percentuali di contributo erogabile per l'acquisto dei terreni o degli immobili è oggetto di verifica anche in sede di accertamento finale. Il mancato rispetto delle limitazioni relative alla spesa ammissibile per l'acquisto dei fabbricati o dei terreni comporterà la riduzione del contributo ammissibile al fine di riportarlo nei limiti previsti.

## **9. La domanda di aiuto**

### **9.1 - Termini di presentazione della domanda di aiuto**

Per partecipare alla graduatoria relativa ai fondi disponibili nell'annualità 2012, la domanda per l'accesso ai contributi (denominata 'Domanda di aiuto') può essere presentata a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT del presente bando **ed entro le ore 13 del 15/03/2012.**

Per partecipare alle graduatorie relative ai fondi disponibili nell'annualità 2013, invece, la domanda di aiuto può essere presentata a partire dal giorno 16/03/2012 ed **entro le ore 13 del 31/10/2012.**

Le domande che perverranno al di fuori dei termini sopra stabiliti saranno escluse dal finanziamento.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo, qualunque sia la modalità di sottoscrizione utilizzata.

#### 9.2 - Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'), i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA.

#### 9.3 - Modalità di presentazione della domanda di aiuto o di conferma

La domanda aiuto così come previsto al paragrafo 1 "*Condizioni generali*" dell'Allegato al DAR, deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile nel sistema informatico dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), reperibile sul sito [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it).

Le domande di aiuto presentate nelle precedenti annualità e riconosciute ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, sono reinserite nelle graduatorie successive previa presentazione da parte del richiedente di una conferma di domanda, relativa all'intenzione di procedere alla realizzazione degli investimenti previsti dalla domanda di aiuto iniziale. In assenza di tale conferma la domanda di aiuto iniziale è considerata decaduta e non sarà più inserita nelle graduatorie successive.

La conferma di domanda deve essere presentata con le stesse modalità della domanda di aiuto ed entro i termini per la presentazione delle domande riferite ai fondi dell'annualità 2012. Tale domanda di conferma vale anche per l'inserimento nella graduatoria dell'annualità successiva.

La mancata presentazione del completamento di una conferma di domanda (se richiesto ai sensi del successivo paragrafo 9.5 "*Richiesta del completamento della domanda di aiuto*") comporta una decurtazione di due punti a carico di un'eventuale nuova domanda presentata dallo stesso richiedente sulla stessa misura.

Con la conferma di domanda è inoltre possibile rettificare la propria domanda di aiuto iniziale per:

- correggere le dichiarazioni relative alle priorità precedentemente inserite;
- aggiornare le dichiarazioni relative a priorità modificate nel bando vigente al momento della presentazione della conferma;
- dichiarare di essere un tabacchicoltore o un soggetto ad esso equiparato secondo la definizione di cui al paragrafo 2.10 "*Destinazione dei fondi derivanti dall'OCM tabacco*" del DAR e richiedere che la propria domanda di aiuto venga inserita nella "riserva regionale delle domande di aiuto" prevista dal citato paragrafo del DAR.

L'aggiornamento dei propri requisiti di priorità e l'inserimento della dichiarazione di essere tabacchicoltore o un soggetto ad esso equiparato, può essere richiesto solo se il richiedente ne era in possesso alla data di presentazione della domanda iniziale e continui a possederli.

Con la conferma di domanda, qualora i tassi di contribuzione e le tipologie di spesa ammissibili siano stati modificati, il richiedente chiede anche l'aggiornamento del contributo calcolato nella domanda di aiuto iniziale, fermo restando gli investimenti in essa previsti. Inoltre, si impegna a ricompilare o confermare in fase di completamento il quadro economico, per adeguarlo a quanto previsto nel presente bando.

Le domande di aiuto o la conferma di domanda sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità ed il livello di priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti a completamento della domanda ai soli titolari delle stesse che risultano finanziabili in base alla graduatoria preliminare e alle risorse disponibili per la presente misura nella programmazione finanziaria dell'Ente cui è rivolta la domanda (Provincia, Comunità montana, Unione di Comuni di seguito indicati come 'Enti competenti', individuati ai sensi del al paragrafo 1.1 "Competenze tecnico amministrative sulle singole misure" del DAR). Le priorità contenute in domanda di aiuto o di conferma sono indicate e attribuite nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 3.1.6

*"Criteri di selezione delle operazioni finanziate per le misure a sostegno degli investimenti – 122  
"Migliore valorizzazione economica delle foreste" dell'Allegato al DAR.*

La domanda di aiuto o deve essere indirizzata dal richiedente, pena la non ricevibilità:

- nel caso di investimenti a superficie (azioni/interventi di cui ai punti 3.a, 3.d, 3.e, 3.f), la domanda deve essere presentata all'Ente competente nel cui territorio è localizzata la superficie oggetto dell'investimento;
- nel caso di investimenti non direttamente collegati a superfici (azioni/interventi di cui ai punti 5.b, 5.c), la domanda deve essere rivolta all'Ente competente per il territorio in cui ricade l'Unità produttiva interessata dagli investimenti, così come registrata nell'anagrafe del sistema informativo di ARTEA.

Ai sensi della L.r. n. 45/07 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), la domanda di aiuto o la conferma di domanda devono essere presentate nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), riportante tutte le informazioni riferite alla consistenza e alle attività delle unità produttive dell'impresa.

#### 9.4 Gestione graduatorie e specifiche per tabacchicoltori

Le domande di aiuto confluiscono in una graduatoria unica a livello provinciale che è gestita con le modalità e le competenze descritte al paragrafo 4 *"Programmazione locale"* del DAR e s.m.i.

Fanno eccezione le domande di aiuto presentate dai "tabacchicoltori", o da soggetti ad essi equiparati come definiti al paragrafo 2.10 *"Destinazione dei fondi derivanti dall'OCM tabacco"* del DAR e s.m.i. (indicati nel presente bando con il termine "tabacchicoltore"), che confluiscono in una graduatoria unica a livello regionale che è gestita nel rispetto di quanto previsto nel sopra citato paragrafo 2.10 del DAR e s.m.i.

#### 9.5 - Richiesta del completamento della domanda di aiuto

L'Ente competente, con le modalità e i tempi previsti al paragrafo 3.1.5.2. *"Completamento della domanda di aiuto"* dell'Allegato al DAR e s.m.i., richiede il completamento delle domande che risultano finanziabili in base alla graduatoria preliminare, costituita con la presa d'atto di cui al paragrafo 3.1.5.1 *"Formazione della graduatoria preliminare (escluso misura 124)"* dell'Allegato al DAR e s.m.i.

Ai fini del completamento deve essere richiesta la seguente documentazione, se non già presente nel fascicolo aziendale e se pertinenti con la tipologia di investimento:

- i. il progetto definitivo o esecutivo d'intervento per gli interventi di cui alle lettere d) ed e) del precedente paragrafo 3. Tale progetto, redatto e firmato da un tecnico competente, deve contenere:
  - la descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda con particolare riferimento ai settori di attività collegati agli interventi inseriti nella domanda di aiuto (ordinamento colturale, processi produttivi aziendali; eventuale PLV media; tipologia e caratteristiche dei terreni aziendali e di quelli oggetto dell'intervento; numero e tipologia di dipendenti; ecc.);
  - la descrizione delle caratteristiche ecologiche, stagionali e selvicolturali dell'area oggetto di intervento (funzionale alla valutazione degli interventi di miglioramento previsti);
  - la descrizione tecnica degli interventi e degli investimenti che si intendono realizzare, compresi i criteri e le modalità di esecuzione (modalità di esecuzione degli interventi sulle strutture, modalità di taglio ed esbosco, massa legnosa stimata, entità delle superfici forestali oggetto dell'intervento, ecc.) e della rispondenza degli stessi a precisi fabbisogni strutturali dell'azienda;
  - l'indicazione della superficie totale e delle particelle catastali e, eventualmente, assestamentali interessate all'intervento;
  - la mappa catastale particellare in scala da 1:5.000 a 1:2.000 con individuazione



- del perimetro dei terreni e/o fabbricati oggetto dell'intervento;
  - nel caso di acquisto o realizzazione di fabbricati, planimetrie degli edifici oggetto della domanda in scala non inferiore a 1:100;
  - individuazione dei terreni forestali collegati agli acquisti richiesti;
  - la durata stimata per l'esecuzione degli interventi;
  - l'attestazione della conformità degli interventi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza;
- ii. una relazione descrittiva a firma del richiedente, per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), f) del precedente paragrafo 3. Tale relazione, oltre a quanto previsto nei paragrafi specifici, deve contenere:
- la descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda con particolare riferimento ai settori di attività collegati agli interventi inseriti nella domanda di aiuto (ordinamento colturale, tipologia e caratteristiche dei terreni forestali aziendali e di quelli oggetto dell'intervento; numero e tipologia di dipendenti; ecc.);
  - la descrizione degli interventi (compreso acquisti) per i quali si richiede il finanziamento;
  - l'individuazione su cartografia catastale in idonea scala del perimetro dei terreni e/o fabbricati oggetto dell'intervento;
  - l'individuazione dei terreni forestali collegati agli acquisti richiesti;
  - la durata stimata per l'esecuzione degli interventi;
- iii. alla documentazione di cui al punto precedente e successivo, in caso di investimenti materiali o immateriali realizzati da privati, deve essere obbligatoriamente allegata la documentazione prevista dal DAR e s.m.i. al paragrafo 3.3.3.2. *"Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa"*;
- iv. nel caso in cui la domanda preveda l'acquisto di macchine o attrezzature per un importo del contributo richiesto superiore a 50.000,00 € o non ricomprese nel successivo Allegato A), la relazione deve essere redatta e firmata da un soggetto tecnico competente e deve contenere (anche nel caso di acquisti eseguiti da soggetti pubblici) una valutazione dell'opportunità degli acquisti in rapporto alla situazione aziendale e in particolare a:
- numero, qualificazione e tipologia di contratto dei lavoratori dell'azienda;
  - dotazioni macchine aziendali al momento della domanda;
  - rapporto tra le caratteristiche delle macchine/attrezzature da acquistare e delle caratteristiche dei popolamenti gestiti dal richiedente e delle caratteristiche topografiche, morfologiche di accessibilità dell'azienda (pendenza, accidentalità, ecc.);
  - tempo di utilizzo previsto e funzioni a cui le macchine/attrezzature saranno destinate;
- v. dimostrazione che gli investimenti previsti non rientrano fra quelli considerabili di sostituzione;
- vi. il Piano di coltura e/o di manutenzione (interventi di cui alle lettere d) ed e) del precedente paragrafo 3);
- vii. la documentazione necessaria alla dimostrazione del titolo di possesso prevista dal paragrafo 3.3.3.2.5 *"Acquisto e possesso di beni immobili"* del DAR;
- viii. Dichiarazione in merito al possesso di un Piano di gestione forestale o il Piano dei tagli relativo o di un altro strumento di pianificazione forestale ad esso equivalente previsto dalla normativa regionale vigente, nel caso in cui il soggetto richiedente possieda una superficie accorpata superiore a 100 ettari;



- ix. nel caso di acquisto di terreni e di beni immobili la documentazione relativa alle condizioni previste ai paragrafi 3.3.3.2.4 "*Acquisto di terreni*" e 3.3.3.2.5 "*Acquisto e possesso di beni immobili*" del DAR e s.m.i.;
- x. nel caso in cui il richiedente sia stato sottoposto a procedimenti pregiudizievoli del patrimonio immobiliare negli ultimi tre anni, dichiarazione di un istituto di credito che attesti l'affidabilità patrimoniale del richiedente e la capacità finanziaria di sostenere l'investimento (solo per i privati);
- xi. computo metrico estimativo delle opere e degli interventi da realizzare, redatto ai fini della determinazione della congruità delle spese previste. Su tale computo devono essere specificati le spese imputate ad eventuali impianti ed attrezzature nonché gli eventuali forniture o lavori eseguiti mediante investimenti in natura e prestazioni volontarie non retribuite. In quest'ultimo caso, il richiedente deve illustrare l'analisi di tali lavori per tipologia di intervento e dimostrare la congruità del lavoro svolto, attraverso l'indicazione dei mezzi tecnici impiegati e del personale idoneo utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;
- xii. la stima degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato per gli interventi di cui alle lettere d) ed e) del precedente paragrafo 3;
- xiii. ogni utile documento, autorizzazione, nulla osta, cui la realizzazione del progetto è subordinata (es.: concessione edilizia, autorizzazione edilizia, permesso a costruire, denuncia di inizio attività, pareri preventivi di organi tecnici, ecc.) a dimostrazione della pronta cantierabilità;
- xiv. copia dei preventivi di spesa relativi a macchine e/o attrezzature con espressi i termini della relativa consegna ai fini della dimostrazione di immediata cantierabilità e dichiarazione della ditta fornitrice attestante che i prezzi indicati sono contenuti entro quelli di listino;
- xv. copia del preventivo dei costi o della lettera di incarico al professionista (solo per gli investimenti immateriali);
- xvi. nel caso dello svolgimento di lavori in economia (investimenti in natura e prestazioni volontarie), dichiarazione del richiedente dalla quale risulti che intende avvalersi, per la realizzazione del progetto, di prestazione di lavoro non retribuite svolte da lui direttamente e/o dei suoi familiari, e con l'utilizzo di terreni e/o fabbricati e/o macchine e/o attrezzature facenti capo all'azienda;
- xvii. Dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente (escluso Enti pubblici);
- xviii. quando pertinente, la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti delle condizioni di accesso relative ai beneficiari, di cui al paragrafo 2.1 dell'Allegato al DAR;
- xix. i documenti necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di priorità dichiarati nella domanda di aiuto;
- xx. nel caso di domande di conferma di domande, quadro economico ricompilato o conferma dell'esistente.

In aggiunta a quanto sopra stabilito, i soggetti di diritto pubblico devono allegare al progetto definitivo o esecutivo anche:

- xxi. atto di approvazione del progetto presentato, con la specifica della quota finanziaria per la quale si chiede il contributo e di quella a carico del soggetto richiedente;
- xxii. dichiarazione di impegno a eseguire a proprie spese la manutenzione delle opere realizzate o dei macchinari acquistati, durante il periodo di impegno, di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*" del DAR e s.m.i.;
- xxiii. se necessario, piano della sicurezza ai sensi della D.Lgs. 494/1996;
- xxiv. descrizione delle modalità di individuazione dell'esecutore dei lavori o del fornitore.

L'ufficio istruttore, qualora ne riscontri la necessità e in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, può chiedere la presentazione di ulteriori documenti, da prodursi eventualmente anche a firma di un tecnico abilitato.

Qualora al momento del ricevimento della richiesta di completamento il richiedente abbia già terminato i lavori e le spese previste in domanda di aiuto, questi può presentare, in sostituzione del completamento della domanda di aiuto, una domanda di pagamento integrata da tutti gli elementi

necessari alla verifica dei requisiti di accesso, di priorità nonché di ammissibilità degli investimenti che sarebbero stati richiesti per il completamento della domanda di aiuto, nei modi e nei termini previsti al paragrafo 3.1.5.2 "Completamento della domanda di aiuto" dell'Allegato al DAR e s.m.i.; su tale base l'Ufficio istruttore può effettuare l'assegnazione e la contestuale liquidazione dei contributi richiesti.

**10. Documentazione da presentare al momento della domanda di pagamento (a titolo di saldo o di stato di avanzamento lavori)**

Oltre a quanto espressamente previsto al paragrafo 3.1.5.4 "Domanda di pagamento" dell'Allegato al DAR e s.m.i., alla domanda di pagamento deve essere allegata almeno la seguente documentazione (quando pertinente):

- planimetria catastale particellare in scala da 1:5.000 a 1:2.000 con individuazione del perimetro dei terreni e/o fabbricati oggetto dell'intervento;
- copia della certificazione del materiale forestale di propagazione, qualora si esegua un intervento di piantagione o rinfoltimento, resa ai sensi della vigente normativa;
- attestato della ditta fornitrice, dal quale risulti che i lotti di acquisto di piante tartufigene da destinare alla piantumazione sono micorrizzati con le specie di tartufi indicate nel progetto. Nell'attestato deve inoltre essere specificato che le piante vendute al richiedente (con riferimento alla relativa fattura) sono quelle dei lotti di acquisto controllati ai sensi della L.R. 50/95 e s.m.i per i quali è stato rilasciato il relativo attestato (di cui al punto successivo). Nell'attestato devono essere presenti anche i riferimenti relativi alla richiesta di controllo da parte del richiedente;
- attestato di controllo rilasciato ai sensi della L.R. 50/95 e s.m.i delle piantine micorrizzate.

**11. Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale**

Si precisa che fino all'atto di assegnazione la verifica di tutti gli elementi concorsuali viene effettuata in base a quanto indicato dal DAR (versione 14, approvato con DGR n. 685 del 19/07/2010, così come modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6/09/10, n. 992 del 22/11/10, n. 78 del 21/02/2011, 259 del 18/04/2011, 523 del 27/06/2011, 647 del 25/7/2011, n. 888 del 24/10/2011). Per le fasi successive si rimanda a quanto stabilito nel DAR vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia PSR della Toscana, al Capitolo 3 "Spese Ammissibili" del DAR e s.m.i. e all'Allegato al DAR "Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari" e s.m.i., in particolare per quanto riguarda i seguenti argomenti:

- Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari;
- Modalità di sottoscrizione della domanda;
- Domande parzialmente finanziabili;
- Limitazioni ed esclusioni;
- Condizioni di accesso relative ai beneficiari;
- Cantierabilità degli investimenti;
- Inizio lavori;
- Impegni;
- Minimali e massimali;
- Tempistica;
- Formazione graduatoria preliminare;
- Completamento della domanda di aiuto;

- Emissione degli atti di assegnazione dei contributi o stipula della convenzione;
- Anticipo;
- Varianti in corso d'opera;
- Proroghe dei termini;
- Cessazione di attività o cessazione della conduzione dell'impresa;
- Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione;
- Domande di pagamento;
- Correzione errori palesi;
- Recupero;
- Monitoraggio;
- Fasi del procedimento;
- Criteri di selezione delle operazioni finanziate;
- Reinserimento delle domande non finanziabili dalla graduatoria dell'annualità precedente;
- Subentro;
- Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento;
- Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

**Allegato A):**  
**Elenco macchine e attrezzature in rapporto alla superficie forestale nella disponibilità dei beneficiari**  
**(Punto 3.b del presente Bando)**

OPERAZIONE	SUPERFICIE BOSCO (HA)				
	TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE				
	2 ha di bosco Attrezzature minute e macchine di piccole dimensioni	15 ha di bosco Attrezzature e macchine medio - piccole	50 ha di bosco Attrezzature e macchine medie	200 ha di bosco Attrezzature e macchine medio/grandi	400 ha di bosco Attrezzature e macchine grandi
Taglio, allestimento, decespugliamento, potature	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motoseghe</li> <li>- Decespugliatori, anche a spalla o spalleggiati</li> <li>- Asta potatrice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decespugliatori portati;</li> <li>- Semoventi forestali cingolati con cestello, di potenza compresa tra 5 kW- 15 kW</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processor (allestitrice)</li> <li>- Harvester (abbattitrice/allestitrice)</li> <li>- Feller (abbattitrice; abbattitrice/esboscatric)</li> <li>- teste abbattitrici</li> <li>- teste processor</li> <li>- teste harvester</li> </ul>
Concentramento ed Esbosco		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verricelli</li> <li>- Canalette</li> <li>- Rimorchi trazionati</li> <li>- Gabbie affastellatrici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teleferiche con stazione motrice mobile ma senza motore indipendente o mini-gru a cavo anche di tipo tradizionale, purché con lunghezza della fune portante non superiore a 500 m.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skidder (trattore articolato)</li> <li>- Teleferiche con stazione motrice mobile e con motore indipendente o impianti tradizionali di caratteristiche medio grandi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forwarder (trattore articolato portante)</li> </ul>

*Allegato A):*  
**Elenco macchine e attrezzature in rapporto alla superficie forestale nella disponibilità dei beneficiari**  
**(Punto 3.b del presente Bando)**

OPERAZIONE	SUPERFICIE BOSCO (HA)				
	TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE				
	2 ha di bosco Attrezzature minute e macchine di piccole dimensioni	15 ha di bosco Attrezzature e macchine Medio - piccole	50 ha di bosco Attrezzature e macchine medie	200 ha di bosco Attrezzature e macchine medio/grandi	400 ha di bosco Attrezzature e macchine grandi
Trasporto aziendale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Piccoli semoventi di potenza inferiore 5 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semoventi forestali cingolati, con potenza compresa tra 5 e 15 kW</li> <li>- Forche o pinze carica tronchi</li> <li>- Gru caricatrici forestali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasporter (trattore con cassone)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Carrelli per il trasporto di macchine operatrici</li> </ul>
Primo condizionamento		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sega o sega spacca</li> <li>- Spaccalegna</li> <li>- Cippatrici piccole, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime fino a 50 kW</li> <li>- Scortecciatici</li> <li>- Sramatrici</li> <li>- Puntapali</li> <li>- Segherie mobili</li> <li>- Imballatrici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cippatrici medie, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime comprese tra i 51 e i 100 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cippatrici medio-grandi, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime comprese tra i 101 e 130 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cippatrici grandi, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime superiori ai 130 kW</li> </ul>

**Allegato A):**  
**Elenco macchine e attrezzature in rapporto alla superficie forestale nella disponibilità dei beneficiari**  
**(Punto 3.b del presente Bando)**

OPERAZIONE	SUPERFICIE BOSCO (HA)				
	TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE				
	2 ha di bosco Attrezzature minute e macchine di piccole dimensioni	15 ha di bosco Attrezzature e macchine Medio - piccole	50 ha di bosco Attrezzature e macchine medie	200 ha di bosco Attrezzature e macchine medio/grandi	400 ha di bosco Attrezzature e macchine grandi
Miglioramento fondiario			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Escavatori retroportati;</li> <li>- Escavatori tipo ragno di potenza fino a 62 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Escavatori tipo ragno di potenza compresa tra 63 e 90 kW;</li> <li>- Escavatori cingolati di potenza massima di 90 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Escavatori tipo ragno di potenza superiore ai 90 kW;</li> <li>- Escavatori cingolati di potenza massima superiore ai 90 kW</li> </ul>
Lavori manuali di supporto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giratronchi</li> <li>- Slittini</li> <li>- Tirfor</li> <li>- Soffiatori</li> <li>- Altre attrezzature minute</li> </ul>				

**Allegato A):**  
**Elenco macchine e attrezzature in rapporto alla superficie forestale nella disponibilità del beneficiari**  
**(Punto 3.b del presente Bando)**

OPERAZIONE	SUPERFICIE BOSCO (HA)				
	TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE				
	2 ha di bosco Attrezzature minute e macchine di piccole dimensioni	15 ha di bosco Attrezzature e macchine Medio - piccole	50 ha di bosco - Attrezzature e macchine medie	200 ha di bosco Attrezzature e macchine medio/grandi	400 ha di bosco Attrezzature e macchine grandi
Lavori forestali vari			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trattori gommati forestali di potenza compresa fra i 35 e i 100 kW</li> <li>- Trattori cingolate di potenza compresa fra i 35 e 90 kW</li> <li>- Trattori gommate agricole adattate ai lavori forestali e di potenza compresa fra i 35 e i 90 kW</li> <li>- Semoventi idonei ai lavori forestali, con o senza cestello, di potenza compresa tra 16 kW e 90 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trattori gommati forestali di potenza superiore ai 100 kW</li> </ul>	

***Allegato B):******Adattamenti minimi che i trattori gommati devono possedere al fine di renderli idonei all'utilizzazione forestale (Punto 3.b del presente Bando)***

I trattori gommati per poter essere considerati idonei all'utilizzazione forestale e quindi essere ammissibili a finanziamento in base a quanto previsto dal presente bando, devono avere i seguenti adattamenti minimi:

**a. Protezioni posto guida**

La cabina dovrà essere protetta con griglie in rete metallica elettrosaldata, costituita da filo con diametro minimo di 5 mm e maglia con dimensioni massime di 50x50 mm, montata su telaio indipendente collegato alla struttura portante del trattore. Il telaio dovrà essere costituito da un tubolare di almeno 50 mm di diametro, o equipollente se quadrangolare, e spessore di 5 mm. Gli sportelli devono essere protetti mediante griglie con uguali caratteristiche.

La griglia dovrà essere posta anche nella parte anteriore della cabina, a protezione degli spazi davanti e a lato delle pedalieri. La parte protettiva del parabrezza dovrà essere sfilabile per la circolazione su strada.

**b. Protezioni motore, trasmissione e organi meccanici**

Le protezioni del motore, trasmissione e organi meccanici devono essere realizzate mediante carenatura in lamiera di acciaio opportunamente sagomata, a difesa della parte ventrale, delle parti laterali e del ponte anteriore del trattore. La carenatura dovrà proteggere anche tutti i dispositivi quali tiranterie, tubi, fili elettrici, ecc, e nella parte ventrale dovrà avere uno spessore minimo di 10 mm, mentre nelle parti laterali potrà avere uno spessore minimo di 5 mm. Qualora, invece, i fianchi della carenatura svolgano funzione portante, anche questi devono essere realizzati con lamiera di 10 mm. La protezione del ponte anteriore dovrà essere inclinata in modo da deviare le sollecitazioni di un eventuale urto frontale, dovrà proteggere pistoni, tiranteria dello sterzo e tubi dei freni e, se non necessario per l'assemblaggio, potrà essere aperta nella parte superiore.

Le carenature devono essere fissate alla struttura portante del trattore, realizzate in modo da consentire le normali operazioni di manutenzione, anche mediante la predisposizione di sportelli d'accesso ai punti di manutenzione stessi (filtri, ingrassatori, tappi ecc.). Le parti laterali della carenatura devono garantire la protezione degli apparati sporgenti dal corpo motore fino all'altezza del cofano.

**c. Protezioni della calandra**

La parte anteriore e, se necessario, una porzione laterale del cofano comprendente la fanaleria e la griglia di presa d'aria devono essere protette da una griglia in rete metallica con filo di diametro minimo di 5 mm e maglia con dimensioni massime di 3x3cm, montata su un telaio e saldamente ancorata alla struttura portante del trattore.

**d. Protezione del serbatoio**

Il serbatoio carburante, se non protetto dalla carrozzeria del trattore o dalle carenature precedentemente descritte, dovrà essere opportunamente salvaguardato da una protezione in lamiera di ferro dello spessore di 10 mm.

**e. Pneumatici**

I pneumatici devono essere di tipo "Forestale" o ad essi assimilabili, con Ply Rating (numero convenzionale di tele) compreso tra 8 e 14 o indice di carico compreso fra 115 e 132, per pneumatici con diametro di calettamento dei cerchi compreso fra 20 e 24 pollici, e fra 132 e 152, per pneumatici con diametro di calettamento dei cerchi fino a 38 pollici.

Le valvole di gonfiaggio dei pneumatici devono essere adeguatamente protette (ad esempio con la saldatura sul cerchione di un pezzo di tubo metallico che contenga la valvola).



***Allegato B):***

***Adattamenti minimi che i trattori gommati devono possedere al fine di renderli idonei  
all'utilizzazione forestale (Punto 3.b del presente Bando)***

Il labbro interno ed esterno di ogni cerchione dovrà essere rinforzato mediante la saldatura di un tondino di ferro di idoneo diametro (minimo 12 mm di diametro).

f. Gradini

I gradini devono essere di tipo antiscivolo; quello più basso dovrà essere di tipo mobile in modo che non opponga resistenza in caso di urto con un ostacolo.

**Allegato C):****Elenco degli alberi utilizzabili per il rinfoltimento in boschi****di neo-formazione e altre fustaie (Punto 3.e del presente Bando)****1) Specie forestali arboree***Abies alba* Miller Abete bianco*Acer campestre* L. Testucchio, loppo*Acer monspessulanum* L. Acero minore*Acer opalus* Miller Acero fico*Acer obtusatum* Waldst. et Kit. Acero napoletano*Acer opulifolium* Chaix Acero italico*Acer platanoides* L. Acero riccio*Acer pseudoplatanus* L. Acero montano*Alnus cordata* (Loisel.) Loisel. Ontano napoletano*Alnus glutinosa* (L.) Gaertner Ontano nero*Alnus incana* (L.) Moench Ontano bianco*Arbutus unedo* L. Corbezzolo, albatro*Betula pendula* Roth. Betulla= *Betula verrucosa* Ehrh.= *Betula alba* L.*Castanea sativa* Mill. Castagno*Cercis siliquastrum* L. Albero di Giuda, siliquastrum*Corylus avellana* L. Nocciolo, avellano*Cupressus sempervirens* L. Cipresso comune*Fagus sylvatica* L. Faggio*Ficus carica* L. Fico selvatico*Fraxinus excelsior* L. Frassino maggiore*Fraxinus ornus* L. Orniello*Fraxinus oxycarpa* Bieb. ex Willd. Frassino ossifillo*Juglans regia* L. Noce*Laburnum anagyroides* Medicus Maggiociondolo*Malus sylvestris* Mill. Melagnolo, melo selvatico*Picea abies* L. Abete rosso*Pinus pinea* L. Pino domestico, pino da pinoli*Populus alba* L. Pioppo bianco, gattice, albero*Populus nigra* L. Pioppo nero*Populus tremula* L. Pioppo tremulo*Prunus avium* L. Ciliegio*Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco s.l. Abete odoroso, douglasia*Pyrus amygdaliformis* Vill. Peraastro*Pyrus pyraister* Burgsd. Pero peruggino*Quercus cerris* L. Cerro*Quercus crenata* Lam. Cerro-sughera= *Quercus pseudosuber* Santi*Quercus frainetto* Ten. Farnetto*Quercus ilex* L. Leccio, elce*Quercus petraea* (Matt.) Liebl. Rovere*Quercus pubescens* Willd. Roverella*Quercus robur* L. Farnia, ischia*Quercus suber* L. Sughera, sovero*Salix alba* L. Salice bianco, salicastro, salcio*Salix caprea* L. Salicone, salcio, salica, salice di montagna*Salix cinerea* Salicone cinerino*Salix fragilis* L. Salice fragile*Salix incana* Schrank Salice ripaiolo, vetrice bianca*Salix nigricans* Sm. Salice nero*Salix purpurea* L. Salice rosso, vetrice rossa*Salix triandra* L. Salice*Salix viminalis* L. Vetrice, salice da vimini*Sorbus aria* (L.) Crantz Farinaccio, sorbo montano*Sorbus aucuparia* L. Sorbo degli uccellatori*Sorbus domestica* L. Sorbo comune, sorbo domestico*Sorbus torminalis* (L.) Crantz Ciavardello, mangiarelo, sorbezzolo*Taxus baccata* L. Tasso, albero della morte*Tilia cordata* Miller Tiglio selvatico*Tilia platyphyllos* Scop. Tiglio nostrano*Tilia x vulgaris* Hayne Tiglio comune*Ulmus minor* Miller Olmo campestre*Ulmus montana* Stokes Olmo montano

**Allegato D)**

**Specie arboree o arbustive utilizzabili per il rinfoltimento negli interventi  
di Miglioramento o recupero di aree a spiccata vocazione tartufigena  
(Punto 3.e del presente Bando)**

- |  |  |
|--|--|
| a) <b>per il tartufo nero pregiato</b> ( <i>Tuber melanosporum</i> Vitt.): | Leccio ( <i>Quercus ilex</i> L.)               |
| Carpino nero ( <i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.)                           | Nocciolo ( <i>Corylus avellana</i> L.)         |
| Cerro ( <i>Quercus cerris</i> L.)  | Pioppo bianco ( <i>Populus alba</i> L.)        |
| Leccio ( <i>Quercus ilex</i> L.)   | Pioppo nero ( <i>Populus nigra</i> L.)         |
| Nocciolo ( <i>Corylus avellana</i> L.)                                     | Rovere ( <i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl) |
| Rovere ( <i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl)                             | Roverella ( <i>Quercus pubescens</i> Willd.)   |
| Roverella ( <i>Quercus pubescens</i> Willd.)                               | Salici ( <i>Salix</i> spp.)                    |
| Tiglio ( <i>Tilia</i> sp.)   | Tiglio ( <i>Tilia</i> sp.)                     |
- b) **per i tartufi scorzone** (*Tuber aestivum* Vitt.) **e uncinato** (*Tuber uncinatum* Chatin):
- Carpino nero (*Ostrya carpinifolia* Scop.)
- Cerro (*Quercus cerris* L.)
- Leccio (*Quercus ilex* L.)
- Nocciolo (*Corylus avellana* L.)
- pino nero (*Pinus nigra* A.),
- Rovere (*Quercus petraea*(Matt.) Liebl)
- Roverella (*Quercus pubescens* Willd.)
- Tiglio (*Tilia* sp.)
- c) **per il tartufo marzuolo** (*Tuber borchii* Vitt.):
- Carpino nero (*Ostrya carpinifolia* Scop.)
- Cerro (*Quercus cerris* L.)
- Farnia (*Quercus robur* L.)
- Leccio (*Quercus ilex* L.)
- Nocciolo (*Corylus avellana* L.)
- Pino domestico (*Pinus pinea* L.)
- Rovere (*Quercus petraea*(Matt.) Liebl)
- Roverella (*Quercus pubescens* Willd.)
- Tiglio (*Tilia* sp.)
- d) **per il tartufo bianco** (*Tuber magnatum* Pico):
- Carpino bianco (*Carpinus betulus* L.)
- Carpino nero (*Ostrya carpinifolia* Scop.)
- Cerro (*Quercus cerris* L.)
- Farnia (*Quercus robur* L.)

*Allegato E)*

*Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo le definizioni della L.R. n. 39/00)*

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
ANGHIARI	AR	52	FIRENZUOLA	FI	66
BADIA TEDALDA	AR	59	GREVE IN CHIANTI	FI	74
BIBBIENA	AR	53	LONDA	FI	51
BUCINE	AR	55	MARRADI	FI	66
CAPRESE MICHELANGELO	AR	52	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	74
CASTEL FOCOGLIANO	AR	53	PELAGO	FI	51
CASTEL SAN NICCOLO'	AR	73	PONTASSIEVE	FI	51
CASTIGLION FIBOCCHI	AR	61	REGGELLO	FI	52
CHITIGNANO	AR	57	RUFINA	FI	57
CHIUSI DELLA VERNIA	AR	48	SAN GODENZO	FI	86
LUCCA	AR	61	SAN PIERO A SIEVE	FI	52
MONTEMIGNAIO	AR	71	SCARPERIA	FI	51
ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	76	VAGLIA	FI	52
PERGINE VALDARNO	AR	54	VICCHIO	FI	58
PIEVE SANTO STEFANO	AR	57	CASTELL'AZZARA	GR	50
POPPI	AR	54	FOLLONICA	GR	54
PRATOVECCHIO	AR	56	MASSA MARITTIMA	GR	58
STIA	AR	75	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR	54
SUBBIANO	AR	48	MONTIERI	GR	69
TALLA	AR	64	SANTA FIORA	GR	56
BARBERINO DI MUGELLO	FI	52	SASSETTA	LI	71
BORGIO SAN LORENZO	FI	58	BAGNI DI LUCCA	LU	82
CALENZANO	FI	51	BARGA	LU	69
CAPRAIA E LIMITE	FI	47	BORGIO A MOZZANO	LU	70
DICOMANO	FI	62	CAMPORGIANO	LU	69

**Allegato E)**

**Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondole definizioni della L.R. n. 39/00)**

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
CAREGGINE	LU	73	COMANO	MS	77
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	53	FILATTIERA	MS	51
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	73	FIVIZZANO	MS	65
COREGLIA ANTELMINELLI	LU	77	FOSDINOVO	MS	73
FABBRICHE DI VALLICO	LU	77	LICCIANA NARDI	MS	62
FOSCIANDORA	LU	74	MULAZZO	MS	70
GALLICANO	LU	71	PODENZANA	MS	62
GIUNCUGNANO	LU	55	PONTREMOLI	MS	69
MINUCCIANO	LU	62	TRESANA	MS	70
MOLAZZANA	LU	68	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	52
PESCAGLIA	LU	79	ZERI	MS	68
PIAZZA AL SERCHIO	LU	49	BUTI	PI	62
PIEVE FOSCIANA	LU	71	CHIANNI	PI	50
SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	59	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	66
SERAVEZZA	LU	57	RIPARBELLA	PI	51
SILLANO	LU	72	CANTAGALLO	PO	86
STAZZEMA	LU	71	VAIANO	PO	55
VAGLI SOTTO	LU	65	VERNIO	PO	77
VERGEMOLI	LU	79	ABETONE	PT	81
VILLA BASILICA	LU	91	CUTIGLIANO	PT	75
VILLA COLLEMANDINA	LU	66	MARLIANA	PT	81
AULLA	MS	51	MASSA E COZZILE	PT	49
BAGNONE	MS	74	MONTALE	PT	63
CASOLA IN LUNIGIANA	MS	69	PESCIA	PT	62

**Allegato E)**

***Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo definizioni della L.R. n. 39/00)***

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
PISTOIA	PT	48	MONTICIANO	SI	69
PITEGLIO	PT	78	MURLO	SI	56
SAMBUCA PISTOIESE	PT	91	PIANCASTAGNAIO	SI	53
SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	70	RADDA IN CHIANTI	SI	63
ABBADIA SAN SALVATORE	SI	49	RADICONOLI	SI	58
CASOLE D'ELSA	SI	51	RAPOLANO TERME	SI	53
CHIUSDINO	SI	60	SOVICILLE	SI	50
GAIOLE IN CHIANTI	SI	63			